

La DSC e l'ordinamento giuridico italiano dopo il Concilio Vaticano II

Prof. Renato Balduzzi, presidente nazionale MEIC

Vorrei in apertura proporvi due brevi premesse.

La prima riguarda il senso complessivo del mio intervento. Gli organizzatori hanno voluto presentarmi come presidente del MEIC piuttosto che come costituzionalista e questo mi ha sollecitato a chiedermene la ragione: probabilmente l'intento è quello di chiedermi un intervento non tanto incentrato sui profili tecnici, ma proprio un intervento di carattere culturale.

La seconda premessa è ancora più breve: cercherò di far parlare direttamente i testi della dottrina sociale (per brevità citando per lo più dal *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*), nella persuasione che, così facendo, sia forse possibile superare alcune diffidenze che tuttora nel contesto culturale italiano sussistono.

1. L'impatto della dottrina sociale sull'ordinamento giuridico italiano dopo il Concilio non può non tener conto del suo applicarsi ad un ordinamento costituzionale che, con peculiarità non riscontrabili in egual misura in altri ordinamenti consimili, ha non soltanto incorporato nella propria carta costituzionale l'interezza dell'insegnamento sociale della Chiesa, ma ne ha svolto originalmente alcune implicazioni, anche grazie a un fecondo interscambio con altre impostazioni e a un'efficace inculturazione della fede.

Vengono allora in rilievo, in primo luogo, quelle disposizioni volte a dare svolgimento costituzionale al principio personalista, dal principio di eguaglianza ai diritti di libertà, da intendersi (secondo la ricostruzione "autentica" fornita a distanza di anni da uno dei principali artefici di quei testi, Giuseppe Dossetti) non come un riconoscimento statico, ma dinamico, in quanto (ai sensi di quella singolare disposizione che è il secondo comma dell'articolo 3, singolare perché quasi unica nel panorama costituzionale) i diritti fondamentali vanno assicurati sia in modo negativo, e cioè rimuovendo gli ostacoli impeditivi di ordine economico e sociale, sia in modo positivo, e cioè favorendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Diritti che la Costituzione qualifica come inviolabili, cioè così strettamente connessi alla base dell'ordinamento giuridico, la dignità della persona umana, da non poter essere modificati *in peius* neppure con il procedimento più forte e aggravato, quello di revisione costituzionale, espressione del potere più penetrante che l'ordinamento giuridico assegni alle autorità della democrazia: diritti il cui rispetto è assicurato dall'estensione alla Corte costituzionale, in via pretoria ma secondo sistema, del potere di sindacare la legittimità costituzionale delle stesse leggi di revisione, oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale il cui parametro è costituito proprio dai principi supremi della Costituzione, quali ricostruiti dal giudice delle leggi.

In secondo luogo va ricordato il ruolo delle formazioni sociali, intese non come nemiche del singolo (secondo una certa impostazione di matrice liberal-radical), né come delle padrone al cui interno il singolo vede attenuare e svilire la propria individualità (secondo una certa impostazione di matrice liberale-autoritaria), e neanche come un antistorico diaframma rispetto alla partecipazione e alla costruzione della volontà generale (secondo una matrice giacobina fatta propria da parte consistente della riflessione di derivazione marxiana). Tali formazioni sociali, o corpi intermedi, non vanno intese come autosufficienti (tali cioè da legittimare critiche di antistatualità, nell'accezione otto-novecentesca di Stato) o come soggetti che richiedono alla società politica soltanto garanzie e tutele esterne, o meno ancora privilegi indebiti: esse, non essendo in grado [*Compendio*, n. 168] di pervenire da se stesse al loro pieno sviluppo (con buona pace delle forzature sul tipo "più società e meno Stato"), rimandano alla necessità di istituzioni politiche, "la cui finalità è quella di rendere accessibili alle persone i beni necessari per condurre una vita veramente umana" [*ibidem*]. Lo stesso ruolo forte dei partiti politici nell'art. 49 Cost. si situa in questa prospettiva, al pari delle norme sulla cosiddetta costituzione economica. Anzi, proprio la costituzione economica forse costituisce lo svolgimento più originale di questo percorso circolare tra dottrina sociale e capacità storicamente individuata nell'esperienza italiana di svilupparne le implicazioni. Qui fu importante l'influenza del cosiddetto "Codice di Camaldoli" e della scelta dei suoi redattori di andare al di là delle formulazioni del Codice di Malines, di svolgerle e di mediarle, non nel senso di ridurle, ma di accogliere la provocazione dei cambiamenti e di tentare uno svolgimento originale dei principi di fondo

della dottrina sociale della Chiesa in materia di economia. E se gli avvenimenti dell'epoca portarono al paradosso di far chiamare "Codice" un documento che nella sua introduzione dice di non essere un codice, questo non significa che non sia necessario probabilmente ancora oggi ispirarsi a quel metodo. Ma su questo tornerò un po' più avanti.

Più ancora però che con questa o quella disposizione costituzionale, la traduzione positiva della DSC e nel contempo la sua originale prosecuzione in una logica non deduttiva, ma circolare, si manifesta nella struttura stessa della Costituzione e in particolare nel rapporto tra la prima e la seconda parte della medesima. Anche su questo punto la riflessione degli anni '30 e degli anni '40 non fu irrilevante e consentì di passare da una concezione un po' rigida del rapporto tra sociale e politico ad una più compiuta visione che avrebbe anticipato il Vaticano II.

Ci troviamo a Treviso e non si può in questa sede non ricordare che l'idea della superiorità dei fini etico-sociali rispetto a quelli politici fu affermata in una bellissima e, ancora oggi, molto interessante opera di Toniolo del 1901, *Concetti e indirizzi sociali all'esordire del XX secolo*. Parlava Toniolo di una "virtuale e logica anteriorità dei fini etico-sociali rispetto a quelli politici". La dottrina sociale della Chiesa poggia su questa premessa e lo stesso principio di sussidiarietà probabilmente non è comprensibile al di fuori di essa. Però l'esperienza successiva, di dialogo circolare tra dimensione sociale e dimensione politica, ha portato a recuperare che, se la politica ha per oggetto l'ultimo e più perfetto bene nelle cose umane (secondo un antico insegnamento), allora c'è una superiorità pratica della medesima. E dunque quella virtuale e logica anteriorità dei fini etico-sociali viene bilanciata in una considerazione più ampia, in quanto la politica è proprio ciò che riesce o che dovrebbe riuscire a far convivere nella pratica diverse concezioni di fini etico-sociali.

2. Quali sono i principali caratteri dell'ordinamento giuridico che la dottrina sociale dopo il Vaticano II individua?

Ne sottolineo tre.

In primo luogo, l'ordinamento giuridico è aperto: agli altri ordinamenti statali e sopranazionali, agli ordinamenti minori sia di tipo pubblico sia di tipo privato, secondo il principio di sussidiarietà.

Una seconda caratteristica dell'ordinamento giuridico è la sua trasformazione incessante, come ricorda un passaggio della *Sollicitudo Rei Socialis* [Compendio, n. 193], secondo cui per superare e trasformare le strutture di peccato e portarle a essere strutture di solidarietà è indispensabile l'ordinamento giuridico.

In terzo luogo l'ordinamento giuridico è consapevole dei suoi limiti, deve essere consapevole dei suoi limiti, della sua insufficienza senza la carità: qui soprattutto Paolo VI (è stato già richiamato da mons. Crepaldi) diede un impulso importante in questa prospettiva molto originale e utile anche per collocare l'autentica laicità.

Accanto ai caratteri dell'ordinamento giuridico, vorrei proporre due ulteriori sottolineature che la DSC considera implicazioni del bene comune: la destinazione universale dei beni (certamente già contenuta nella *Gaudium et spes*, n. 69, e sviluppata soprattutto nella *Centesimus annus*) [v. i nn. 171 e segg. del Compendio] e la necessità di correlare democrazia e valori, superando una concezione soltanto procedurale della democrazia [Compendio, n. 407].

Su quest'ultimo punto vorrei soffermarmi un momento perché questo è un punto critico del dialogo culturale del nostro Paese. Ci sono persone, ambienti, gruppi che manifestano una grande diffidenza nei confronti di elaborazioni quale quelle a cui ci riferiamo oggi e a cui mi riferisco nel mio intervento. È uscito qualche giorno fa e ha avuto un certo successo iniziale un libro di Paul Ginsborg, *La democrazia che non c'è*. Per superare la democrazia che non c'è, occorrerebbe mettere insieme e fondere il meglio di due culture, quella di derivazione liberale e quella di derivazione marxiana. E' singolare l'assenza di ogni riferimento alla cosiddetta terza cultura dell'Assemblea Costituente, da parte di uno studioso che di cose italiane pur se ne intende. Come pensare di rifondare la democrazia che non c'è senza rimandare ad un sistema di valori? Come pensare di rifondare un ordinamento giuridico senza rimandare a qualche cosa che possa fondare l'ordinamento giuridico? Come pensare di sviluppare la partecipazione che non c'è senza un riferimento ai mondi vitali che costituiscono la base per cui una persona può partecipare seriamente con le procedure possibili (la democrazia deliberativa e altre) alla vita della collettività? Questo è un problema forte, è un problema culturale perché noi siamo convinti che, se non si declina con il concetto di bene comune (lo ricordava benissimo la relazione introduttiva), la democrazia diventa un guscio vuoto.

Certamente c'è da fare un serio esame sulla capacità che l'impostazione che noi propugniamo di non fermarsi alle enunciazioni dei principi di fondo, da un lato, e di essere coerentemente praticata dall'altro.

Occorre ripensare alle forme e ai modi con cui la dottrina sociale si propone. Un ripensamento quantitativo probabilmente, che però abbia anche la capacità di ammettere che non c'è un collegamento automatico e diretto tra la dottrina sociale e l'esperienza della politica e delle istituzioni, ma ci vuole una mediazione culturale (e su questo tornerò tra poco in conclusione) oltre che, naturalmente, politica. La capacità di fare sempre autocritica e di considerare appunto la dottrina sociale non come qualche cosa di fisso ma appunto sottolineando quegli elementi di dinamismo come è nell'esperienza peraltro dei suoi stessi contenuti, sono elementi molto importanti anche per poter proporre nel dialogo culturale, qualche volta eccessivamente diffidente, una prospettiva diversa.

Tra i dati problematici del contesto, oltre a quelli posti da certi sviluppi della bio-scienza, dagli armamenti dispiegati, dalle emergenze ambientali, sottolineerei il problema della (non) partecipazione. La partecipazione non può essere fondata su un dovere meramente formale, ma trova il proprio humus in un riferimento a mondi vitali e richiede, forse, alcune condizioni ordinamentali. Tra i tanti testi che si possono trovare, vi propongo un passaggio di quel singolare documento che è *La Chiesa italiana e le prospettive del paese*, un testo di 25 anni fa, dove c'è una sottolineatura che, letta oggi alla luce dell'esperienza di questi anni, diviene ancora più interessante. Al n. 9 si chiede "una legislazione efficace, non farragিনosa, non ambigua, non soggetta a svuotamenti arbitrari nella fase di applicazione, adeguata a garantire gli onesti da qualsiasi potere occulto, politico o non che esso sia". Se prendiamo questa citazione e la mettiamo a confronto con le leggi finanziarie di questi ultimi anni e la folle corsa al primato in materia di commi di un unico articolo, o più in generale con la modalità attraverso cui l'ordinamento giuridico italiano si detta le regole più importanti quelle della vita quotidiana delle legislazione, sicuramente c'è da aprire una grande riflessione. Non è pensabile che in un contesto di questo genere sia favorevole a produrre partecipazione.

Tornando al tema di fondo, su come riuscire a comunicare, a dialogare in termini di proposta della dottrina sociale?

Ecco, probabilmente quella ricerca dialogica del bene comune che la riflessione del '900 ci ha portato (in questo momento sto pensando ad alcuni passaggi di una opera di Maritain proprio dedicata a questo argomento) passa attraverso difficili distinzioni.

All'inizio con il presidente Mirabelli si accennava ad alcuni problemi attuali di questi giorni, che toccano le convivenze di fatto, la famiglia. Ecco queste distinzioni difficili sono però il *proprium* di quella mediazione culturale tra i principi della dottrina sociale e l'applicazione nella politica. Riuscire a distinguere tra ciò che è il riconoscimento connesso alla realtà e al contesto di diritti e di doveri e quello che è invece una inaccettabile enfattizzazione di uno status, di una situazione e la creazione, evidentemente, di modelli para-familiari. Questa difficile distinzione è proprio peraltro il compito che viene chiesto dalla dottrina sociale della Chiesa alla mediazione culturale. Mediazione culturale che è distinta dalla mediazione politica. Qui richiamo il passaggio finale molto interessante dell'intervento conclusivo al convegno di Verona del presidente della CEI: la distinzione tra discernimento culturale e discernimento politico è un'indicazione assai preziosa anche per i nostri temi. C'è dunque uno spazio per questa mediazione.

Ecco perché anche oggi servono, sono indispensabili nuove Camaldoli. C'è un passaggio, già richiamato da mons. Crepaldi, in *Deus caritas est*, n. 28 e 29, molto interessante, che spiega come non ci sia un collegamento diretto e immediato tra lo strumento attraverso cui la fede opera come forza purificatrice della regione (la dottrina sociale) e la politica. La dottrina sociale non vuole conferire alla Chiesa un potere sullo Stato e neppure vuole imporre a coloro che non condividono la fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa: essa "vuole semplicemente contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò che è giusto possa, qui e ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato". Qui nasce il compito dei fedeli laici, la loro molteplice azione economica, sociale, legislativa, culturale e amministrativa destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune.

Ecco, è proprio questa possibilità di trovare tra i principi della DSC e le mutevoli condizioni dell'esperienza civile e politica un momento di mediazione alta la domanda più forte che sotto il profilo culturale viene posta da un tema come quello che mi è stato affidato.

E vorrei terminare allora con una citazione molto nota, per una volta fuori dal *corpus* della dottrina sociale: "Il cristianesimo deve informare, deve dare forma o piuttosto deve

traspenetrare il mondo non in quanto questo sia il suo scopo principale (è per esso un fine indispensabile, ma secondario) e non affinché il mondo diventi sin d'ora il regno di Dio, ma affinché la rifrazione del mondo della Grazia vi sia sempre più effettiva e l'uomo possa vivervi meglio la sua vita temporale". Probabilmente la traduzione di questo passaggio di *Umanesimo Integrato* potrebbe essere un po' aggiornata. Ma, parafrasando, potremmo dire che proprio la dottrina sociale cristiana informa, dà forma all'ordinamento giuridico, lo traspenetra. Non perché questo sia il suo scopo principale, ma perché la rifrazione della Grazia sia sempre più effettiva e le persone possano vivere meglio la loro vita temporale. Una dottrina sociale della Chiesa allora in evoluzione, caratterizzata da dinamismo, sempre meno dottrina e sempre più insegnamento. Uno strumento prezioso da conoscere, da studiare, da interrogare, da sviluppare: direi soprattutto da non imbalsamare.

Omissis.....